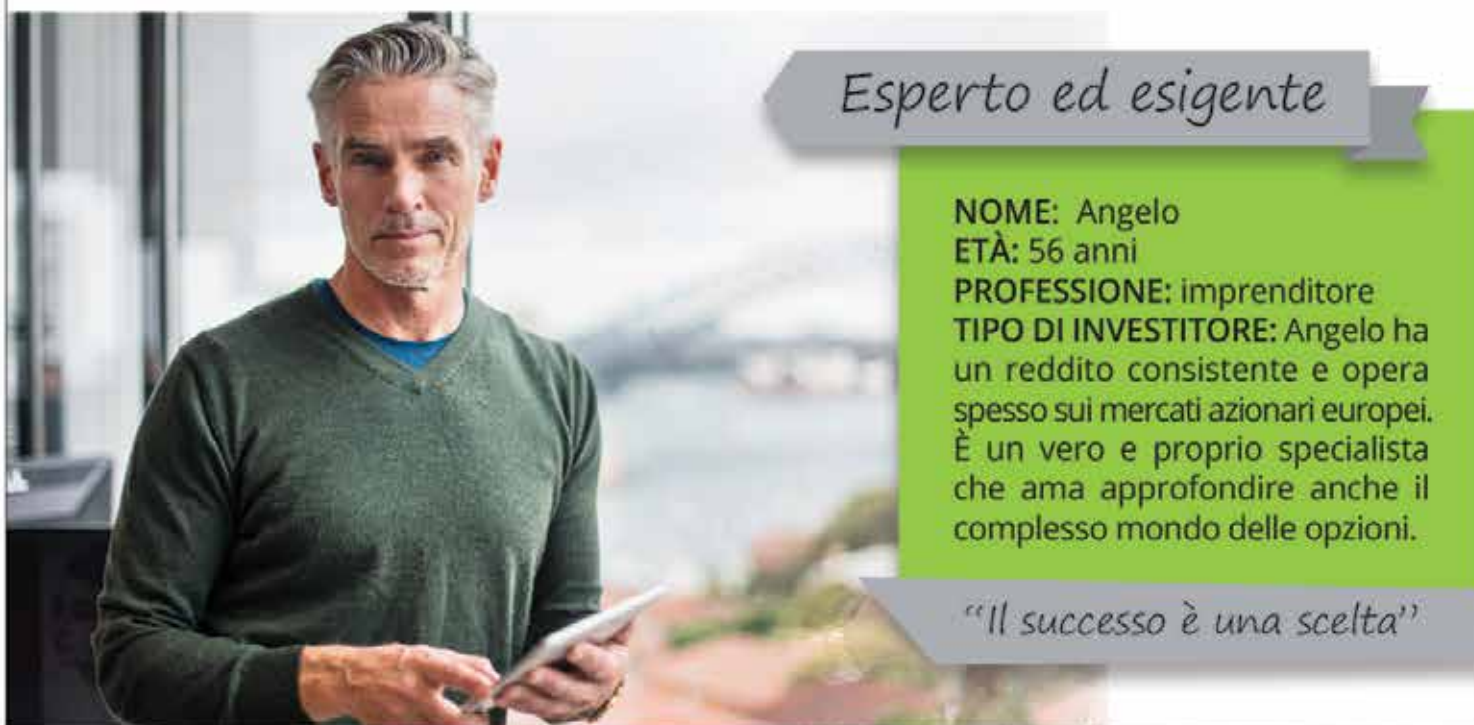


BINCK! LA SCELTA GIUSTA PER OGNI INVESTITORE



Esperto ed esigente

NOME: Angelo
ETÀ: 56 anni
PROFESSIONE: imprenditore
TIPO DI INVESTITORE: Angelo ha un reddito consistente e opera spesso sui mercati azionari europei. È un vero e proprio specialista che ama approfondire anche il complesso mondo delle opzioni.

"Il successo è una scelta"

Ambiziosa e analitica

NOME: Stefania
ETÀ: 38 anni
PROFESSIONE: professoressa
TIPO DI INVESTITORE: Stefania sa che non si nasce investitori, per questo predilige le opportunità del mercato obbligazionario e gli ETF. La sua prima transazione è stata su un Titolo di Stato italiano.

"Fare scelte consapevoli"



SE HAI LA PASSIONE PER I MERCATI FINANZIARI, PASSA A BINCKBANK

Apri il Conto e ti regaliamo un Bonus di 300€ in commissioni trading

Per consultare i Fogli Informativi e la Documentazione Contrattuale

www.binck.it ☎ 800.90.58.45

BINCK
VOGLIA DI AZIONE

BinckBank N.V. - Succursale Italiana - Sede legale 20134 Milano Via G. Ventura, 5 - Cod. ABI 3423.1 - P.Iva 07546180964 - Codice Fiscale 93033680153 n. iscr. I.C. Milano 1966215 - Aderente al Sistema di garanzia dei depositi del Paese Basso e al Sistema di Compensazione e Garanzia degli investimenti del Paese Basso - BinckBank N.V. è autorizzata e regolata dalla Banca Centrale Olandese (DNB) e dalla Autorità Olandese di Vigilanza dei Mercati Finanziari (AFM) - BinckBank N.V. è quotata su Euronext Amsterdam. BinckBank Italiana è vigilata dalla Banca d'Italia e dalla Consob - MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Maggiori informazioni e fogli informativi inerenti i singoli servizi offerti e rischi connessi sono disponibili su www.binck.it. Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento.

FISCO

Quadro RW vademecum



di Lella Coppola

Secondo le recenti modifiche normative devono compilare il quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria, ne siano i "titolari effettivi". Per esempio i casi in cui l'attività o il bene sia posseduto per il tramite di interposta persona (fiduciarie estere o soggetti esteri fittiziamente esposti quali formali intestatari). Quindi non solo i titolari delle attività detenute all'estero ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Vediamo meglio cosa rientra nel Quadro RW

Chi lo deve compilare?

Persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, enti non commerciali e società semplici

Per cosa?

Investimenti patrimoniali o attività finanziarie all'estero che potenzialmente o effettivamente producano reddito in Italia

Per quale scopo?

Monitoraggio delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali all'estero dei cittadini italiani. Determinazione imposte Invie (immobili) e Ivafe (attività finanziarie)

Attività finanziarie detenute all'estero che entrano nel quadro RW

- metalli preziosi e valute estere
- depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero (il cui valore massimo raggiunto nell'anno di imposta superi i 15.000 euro)
- conti correnti valutari
- stock option (o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilabili) nei casi in cui al termine del periodo di imposta il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente sottostante
- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti
- obbligazioni estere o titoli simili, titoli pubblici o equiparati emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori dello Stato
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti esteri (escludendo quelle obbligatorie per legge)
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
- attività finanziarie italiane detenute all'estero (anche se in cassetta di sicurezza)
- attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti

Come?

Il quadro RW va compilato e inoltrato, esclusivamente in forma telematica, entro il 31/10 dell'anno successivo a quello di riferimento dei redditi, anche qualora il bene sia stato ceduto nel corso dell'anno di riferimento o sia posseduto per il tramite di interposta persona (intestato a trust) o ancora in caso di mancato reddito nel periodo di imposta, ma NON per attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti e per i contratti conclusi per loro tramite, qualora i flussi finanziari e i redditi relativi siano riscossi attraverso gli intermediari. Occorre indicare in questo quadro il valore del bene posseduto e la percentuale di possesso

Attività patrimoniali detenute all'estero che entrano nel quadro RW

- immobili o diritti reali immobiliari su comproprietà e multiproprietà
- oggetti preziosi e opere d'arte
- imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all'estero e/o registrati in pubblici registri esteri.

Questi beni devono essere indicati con il valore di acquisto o di mercato al termine di ogni anno solare o al termine del periodo di detenzione, qualora il bene sia stato ceduto prima del termine dell'anno solare di riferimento. O ancora, per i paesi Europei o aderenti allo Spazio Economico Europeo, il valore catastale. Nel caso di un immobile acquisito per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione. Anche in caso queste attività patrimoniali non producano reddito vanno comunque indicate perché vale il reddito potenziale e non effettivo.

Casella 20

- In questa casella, di recente concezione, va segnalato eventualmente il fatto che il quadro RW viene compilato solo per il fine di monitoraggio fiscale ma non ai fini delle imposte Invie o Ivafe, qualora non sussistano i termini impositivi (disallineamento tra valore massimo e giacenza media dei conti correnti per esempio).

Per capire meglio i rischi relativi a questo aspetto patrimoniale, ne abbiamo parlato con l'Avvocato Edoardo Tamagnone specializzato nel tema

Avvocato, quali sono i redditi generati all'estero che vanno a comporre il quadro RW mediamente?

Questo quadro è una sezione della dichiarazione dei redditi che serve sia per definire l'imponibile delle imposte relative (Invie e Ivafe), sia per il solo obiettivo di monitoraggio dei redditi esteri dei cittadini italiani. Quindi se detengo la sola nuda proprietà di un immobile che ho concesso in usufrutto, per esempio, e da questa non ho redditi perché la proprietà non è nelle mie disponibilità, non pago imposte ma devo dichiararla ugualmente.

In media un 70% del Quadro RW è composto da attività finanziarie e beni patrimoniali, come gli immobili, mentre il restante 30% è composto da depositi in metalli, preziosi e polizze vita.

Nel caso pratico della classica seconda casa all'estero, come ci si deve comportare?

Occorre indicare nel quadro RW il valore dell'immobile (e la quota di possesso) per il calcolo dell'imposta, Ivie, pari allo 0,76% del valore dichiarato. In Italia prenderemmo il valore catastale ma non sempre il catasto di Paesi esteri è paragonabile al nostro e quindi si opta o per il valore di mercato, che però spesso può oscillare, o per il "costo storico", cioè il prezzo di vendita o di acquisto di cui l'immobile in questione è stato oggetto negli anni. Se facciamo il caso della Francia, per esempio, le schede catastali francesi non sono uguali alle nostre in quanto esprimono un valore locativo, cioè la rendita potenziale di un affitto. Una base di calcolo che



andrebbe corretta con una serie di fattori, mentre il "costo storico" è incontrovertibile. Certo, nel caso di immobili comprati molti anni fa, non è così semplice. Ho seguito personalmente il caso di un immobile, in Spagna, acquistato negli anni '70, con un valore della peseta molto diverso da quello subito precedente all'euro. Con l'ulteriore complicazione costituita dall'entrata in vigore della valuta europea e della necessità di un confronto tra le due monete. Lo stesso proprietario aveva poi acquistato nel 2010 una casa della stessa metratura, il cui valore in euro risultava molto più alto di quello dell'immobile acquistato negli anni '70 in pesetas e rivalutato in euro.

E nel caso di immobili intestati a società?

In questo caso, se parliamo di paesi europei o non inclusi nella cosiddetta black list, cioè la lista dei paesi a fiscalità privilegiata, basta indicare il valore delle quote intestate alla società.

Se invece l'immobile è in uno stato che compare nella black list, come per esempio il Principato di Monaco (che ne è appena uscito, ma ne ha fatto parte fino al 2015 quando ha firmato l'accordo per lo scambio di informazioni fiscali con l'Italia), in questo caso si deve iscrivere l'intero patrimonio della società. Un valore molto più alto.

Quindi non conviene avere un immobile in un paese incluso nella black list. Quali sono, a proposito?

La lista viene aggiornata ogni anno. Al 2018 comprende:

- BAHAMAS, BARBUDA e BRUNEI;
- GIBUTI, GRENADA e GUATEMALA;
- ISOLE COOK, ISOLE MARSHALL e ISOLE VERGINI STATUNITENSIS;
- KIRIBATI;
- LIBANO e LIBERIA;
- MACAO e MALDIVE;
- NAURU, NEVIS e NUOVA CALEDONIA;
- OMAN;
- POLINESIA FRANCESE;
- SALOMONE, SAMOA, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT e GRENADINE, SANT'ELENA, SARK, SAINT KITTS;
- TONGA e TUVALU;
- VANUATU.

Paesi che ne facevano parte prima, come Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Lussemburgo, Barbados, Hong Kong, Isole Cayman costituiscono una lista a parte, alla luce della sottoscrizione di recenti accordi Ue volti a garantire la "Tax Transparency".

Dove si pagano le tasse su una casa detenuta all'estero?

Ovunque sia il bene che genera reddito per un cittadino italiano, le tasse devono essere pagate sia nel paese dove si trova il bene, sia in Italia.

Nel caso di un bene immobile, si parla di tassa sulla casa e sugli eventuali redditi da locazione da pagarsi in entrambi i Paesi.

Però con il beneficio di poter detrarre dall'imponibile le imposte pagate all'estero.

E in materia successoria, come ci si regola per un bene posseduto all'estero?

Un immobile che cade in successione deve ovviamente essere indicato nella dichiarazione di successione del paese di residenza del de cuius e la successione segue la normativa corrispondente.

E' bene sapere però che esistono paesi con i quali è stata firmata una convenzione per evitare la doppia imposizione, come per esempio Montecarlo, e paesi con i quali non esiste alcuna convenzione; quindi il rischio di dover pagare le imposte due volte in alcuni casi esiste e potrebbe rendere non opportuno accettare l'eredità.

Le fiduciarie hanno ancora un senso?

Intestare un immobile a una fiduciaria dà garanzia di maggiore riserva-

tezza ma di fronte a un'indagine fiscale la Finanza avrebbe accesso a tutti i dati. E' però utile in quanto tutti gli obblighi di monitoraggio fiscale e di pagamento delle imposte li assolverebbe la fiduciaria in qualità di sostituto d'imposta.

Quello che è rilevante considerare, soprattutto nel caso di immobili posseduti in Francia, in Costa Azzurra, San Marino e Monte Carlo che sono per lo più case vacanza, bilocali, niente di stratosferico, è che spesso non sono mai stati dichiarati. Se anche lo scambio di informazioni con l'Italia sugli immobili non è ancora perfetto, sui conti correnti lo è. E chi possiede una casa possiede anche un conto corrente per le spese di appoggio, per ricevere i canoni di affitto o per pagare l'imposta sulla casa o le utenze.

La sola esistenza di un conto corrente all'estero, per molti paesi ormai



BLACK LIST AL 1/1/2018

In caso di omessa dichiarazione non pesano solo le sanzioni ma anche l'ipotesi di reato di auto-riciclaggio dovuta alla presenza di un conto corrente

ineludibile, può dare luogo a un accertamento a quindi all'emersione di una proprietà immobiliare posseduta all'estero.

Qual è la sanzione in questo caso?

Varia dal 3% al 15% del valore dell'immobile all'anno. Questi reati fiscali si prescrivono in 5 anni; se lei moltiplica il 15% o anche il 3% del valore dell'immobile per 5, arriva a una somma tutt'altro che irrilevante. Ma attenzione, il rischio non è tutto nell'evasione fiscale ed eventuale regolarizzazione.

Il problema è che la detenzione di un conto corrente nascosto all'estero, e di prelevamenti da questo con introduzione in Italia di valuta non dichiarata oltre il limite previsto dalla legge, può generare problemi anche più grandi, con ipotesi di reato di auto-riciclaggio.

In questo caso, la procura – quando non le due procure insieme – chiederebbe prova che i prelevamenti dal conto siano davvero stati destinati a integrare le proprie risorse economiche, come nel caso di molti pensionati che posseggono una casa all'estero e che affittano per buona parte dell'anno. Ma

spesso ciò è impossibile, nessuno tiene prova del pagamento di una vacanza per dimostrare che il denaro prelevato all'estero è finito in quell'acquisto. E invece sarebbe fondamentale tenere pezze di appoggio per scrollarsi dalle spalle per lo meno l'ipotesi del reato penale.

Ho seguito un caso personalmente. Il mio cliente aveva un conto all'estero, nel Principato di Monaco, con cifre ingenti. Quando è iniziato lo scambio di informazioni fiscali tra i due paesi, ha cominciato a prelevare forti somme, centinaia di migliaia di euro per volta, che portava in Italia ma non ha fatto in tempo a chiudere il conto.

Quindi si è trovato a dover regolarizzare la posizione per quanto era rimasto sul conto ma soprattutto a dover rispondere dell'ipotesi di reato di auto-riciclaggio.

Inoltre nessun istituto di credito in Italia accettava le somme che aveva riportato qui in contante.

Finché si è trovata una banca che ha accettato di aprire un conto su cui depositare quel denaro e congelarlo fino ad avvenuta regolarizzazione e chiarimento con la procura. Solo a questione finita, il denaro, al netto di quanto dovuto per la regolarizzazione, ha potuto essere recuperato.

Ciò vale anche per le attività finanziarie detenute all'estero.

Certo, in questo caso lo scambio di informazioni all'interno della UE è più avanzato e, come per gli immobili, la regolarizzazione di una posizione evasa per la detenzione di azioni, obbligazioni o polizze vita all'estero deve sempre essere fatta per gli ultimi 5 anni, tenendo

però conto che le aliquote di tassazione delle attività finanziarie sono cambiate nel tempo, passando dal 12,5% al 20% e poi al 26%.

E' il caso delle polizze Credit Suisse alle Bermuda che hanno messo nel mirino un centinaio di contribuenti a Milano, si pensava che fossero polizze fittizie per nascondere investimenti illeciti.

Nel caso di fondi di investimento, invece, questi non scontano la tassazione sostitutiva ma fanno cumulo con la tassazione sui redditi.

Un cittadino italiano è abituato a non doversi occupare di queste cose perché in Italia è la banca a incaricarsi di tutto e a trattenere le imposte conferendole direttamente all'Agenzia delle Entrate, ma all'estero non è così. Spetta al contribuente questo calcolo minuzioso.

Quali consigli darebbe a chi abbia o intenda avere una proprietà o un'attività finanziaria all'estero?

Prima di tutto di fare le cose in modo corretto e, qualora si trovasse in una posizione delicata, di chiedere consiglio a un consulente, invece di farsi prendere dal panico riportando a casa valigiate di denaro in contante.

E poi di tenere le pezze di appoggio; se si può dimostrare che il denaro è stato usato per fini personali, per integrare la propria pensione o il proprio reddito, decade il reato di auto-riciclaggio.

E comunque, non vale più la pena di acquistare una casa intestandola a una persona fisica, molto meglio, e a volte persino più conveniente, una società di capitali o di gestione patrimoniale.

Private Wealth Insurance Solutions

Da più di vent'anni NN Life Luxembourg mette a disposizione dei suoi business partner e dei loro clienti in Europa la propria esperienza, offrendo soluzioni di assicurazione vita personalizzate e un servizio di eccellenza.
www.nnlife.lu

